N. R.G. 19/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali

Il Giudice Delegato,

visti gli atti relativi al ricorso per concordato minore presentato ex artt. 74 ss. CCII da [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] alla [redacted], in qualità di titolare della ditta individuale "[redacted]", con sede in [redacted], alla [redacted], titolare del numero [redacted] di P.iva, nonché del numero di REA [redacted], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BIANCHINI ([redacted] e dell'avv. ALFREDO SALZANO ([redacted]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. CLAUDIO BIANCHINI in Parma, Via Goito n. 16;

rilevato che:

a fronte di un passivo pari ad € 106.015,60, incluse spese di procedura, la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per € 8.229,12, il pagamento del 40% (€ 34.331,27) dei crediti privilegiati pari ad € 85.828,17 ed il pagamento del 3,84%, (€ 2.439,61) dei creditori chirografari pari ad € 63.455,21; le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, pari ad € 45.000 derivano per € 35.000 dalla continuità aziendale (depositi bancari per € 5.000 + quota di reddito pari ad € 500 x 60 mesi) e per € 10.000 da finanza esterna; il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati entro 5 anni dall'omologa e la destinazione della finanza esterna al soddisfacimento in parte dei creditori privilegiati ed in parte dei creditori chirografari; i creditori risultano suddivisi in tre classi: prededucibili, privilegiati e chirografari (comprensiva dei chirografari ab origine e dei privilegiati per la parte degradata al chirografo);

OSSERVA

Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110

1.Il credito del legale che ha assistito il sovraindebitato viene qualificato quale credito prededucibile quando ex art 6 CCII deve essere qualificato quale credito privilegiato;

2 a norma dell'art . 75 comma II CCII, in linea con quanto previsto dall'art 84 comma V CCII in tema di concordato preventivo, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi; in materia di concordato preventivo in continuità aziendale, in conformità ai principi applicabili al concordato minore ex art 74 comma IV CCII, opera la regola della priorità relativa (*relative priority rule* – RPR) che consente, mediante gli apporti eccedenti il valore di liquidazione (flussi derivanti dalla continuità o il maggior valore di realizzo di *asset*s in ottica di continuità rispetto alla previsione liquidatoria), di effettuare il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni. Nel piano proposto si prevede il pagamento parziale (oltre che, come si dirà, dilazionato) dei crediti erariali, assistiti da privilegio generale mobiliare, in difetto di un'adeguata analisi del valore di liquidazione del patrimonio del ricorrente, limitandosi la relazione particolareggiata, nel contesto di una attestazione con cui si afferma genericamente che "la proposta assicura ai creditori il pagamento nella massima misura realizzabile", ad esaminare il valore della quota di un immobile (non oggetto di privilegio) ed il valore dei veicoli di proprietà del ricorrente, trascurando di contro i beni aziendali e gli altri elementi attivi del patrimonio , rimasti del tutto ignoti, e per i quali si ritiene necessaria un'individuazione, seppur sommaria, ed una stima, quantomeno approssimativa; il valore di liquidazione è da intendersi infatti quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio del ricorrente, calcolato, con particolare riguardo all'azienda, con riferimento

Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110

al valore derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove, (motivando) si ravvisi come non prevedibile – perché non conveniente – l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni (Tribunale di Roma 11 aprile 2024 in dirittodellacrisi.it);

c) è stata creata una inammissibile classe di creditori prededucibili destinati ad essere integralmente soddisfatti in denaro all'atto dell'omologa e pertanto, parte non interessata;

d) nel piano è previsto la soddisfazione (oltreché parziale) dilazionata oltre il termine di cui all'art 109 comma V CCII (180 giorni dall'omologa) dei creditori privilegiati erariali; ai sensi di quanto previsto dalla suddetta disposizione i crediti erariali soddisfatti oltre i 180 giorni dall'omologa, devono essere ammessi al voto per l'intero, con la conseguenza che anche per la parte "capiente" tale credito deve essere inserito in un'apposita classe al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto (Tribunale di Milano 5 febbraio 2024 i dirittodellacrisi.it);

e) per i creditori privilegiati degradati al chirografo deve essere costituita un'apposita classe distinta dagli altri chirografari;

ritenuto necessario apportare alla proposta, al piano ed alla relazione particolareggiata le correzioni ed integrazioni indicate in parte motiva;

P.Q.M.

assegna termine di 15 giorni (prorogabile), decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per apportare alla proposta ed al piano le correzioni ed integrazioni indicate in parte motiva e relativa integrazione alla relazione particolareggiata da parte del Gestore.

Parma, 2 giugno 2024

Il Giudice

Dott. Enrico Vernizzi

Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110

Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110